



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3^

- DETERMINAZIONE N. 34 DEL 13/03/2017
- REGISTRO GENERALE N. 137 DEL 16 MAR. 2017

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura di carburante per l'anno 2017 per i mezzi comunali.

IL CAPO AREA

Premesso che il Comune è dotato di una serie di mezzi comunali utilizzati per i servizi essenziali, in particolare il servizio istituzionale, servizio di vigilanza, tecnico manutentivo, sociale etc.. per i quali è necessario acquistare il relativo carburante;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti);

Visto l'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 448/1999, sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) **gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;**
- c) infatti, l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,

- qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
- d) **pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;**
- e) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- I - in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II - in applicazione dell’attuale art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- III - in applicazione dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:
- § energia elettrica;
 - § gas;
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete;
 - § combustibili per riscaldamento;
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;
- f) **per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;**
- g) **l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;**
- h) ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; **in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;**

Considerato che questo Ente ha effettuato la ricerca sul Me. Pa. per individuare un fornitore di carburante che possa essere conveniente per l’Ente, ma dalla ricerca è emerso che il distributore più vicino supera i 35 km di distanza dal nostro comune, perdendo così la convenienza e andando incontro a ulteriori spese;

Vista la delibera di G.M. n. 24 del 23/02/2017, con la quale si autorizza il Responsabile dell’Area 3 a procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visti gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL, ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la determina del Sindaco n. 2 del 02/01/2017 e ss.mm.ii. di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

1. **Di procedere**, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici, previa richiesta di preventivo ai due distributori di carburante più vicini all'Ente, che risultano essere quello di Raddusa di Allegra Angelo e quello di Castel di Iudica di D'Agati Grazia;
2. **Di dare atto** che si provvederà ad impegnare le somme necessarie con successivo atto;
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
4. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO AREA



